



L'impianto sportivo: normativa e adempimenti

A cura di: Arch. Gabriele Fiorentini, Tecnico Impianti Sportivi CR Toscana



L'organigramma

Tecnico Regionale
Arch. Gabriele Fiorentini
(province di Lucca, Massa Carrara e Pistoia)

Vice Tecnico Regionale
- Ing. Lorenzo Carbonari
(province di Arezzo e Siena)
- Ing. Gianluca Faina
(province di Firenze e Prato)
- Arch. Martin Russano
(province di Grosseto, Livorno e Pisa)

Un gruppo di lavoro permanente
con Tecnici delle Federazioni e
rappresentanti del mondo dello
sport

Le attività


Ipareri: - In linea tecnico sportiva
- Di conformità
- Di verifica finale

La presenza nelle Commissioni di
Vigilanza

La consulenza attraverso lo sportello in
presenza presso il Coni Toscana oppure se
necessario sull'impianto sportivo

I corsi di formazione:
- Per dirigenti sportivi
- Per i progettisti
- per gli amministratori

Con la
Scuola
Regionale
dello Sport



Livorno 16 Dicembre 2024

Arch. Gabriele Fiorentini

I pareri secondo il nuovo regolamento

Parere in linea tecnico-sportiva

Competenza di:

- Commissione Impianti Sportivi (Nazionale) o Tecnico Regionale impiantistica Regionale (dipende dall'ammontare dei lavori)

Progetti riguardanti:

- Costruzione, ampliamento, modifica e trasformazione di impianti sportivi ed accessori (comprese palestre scolastiche).
- Acquisto di impianti sportivi esistenti, adeguamento alla normativa e idoneità all'omologazione

Parere per la vigilanza

- Un rappresentante del CONI all'interno della Commissione di Vigilanza

- Pareri di competenza delle Commissioni di Vigilanza su impianti sportivi (artt. 3 e 22 del D.M. 18/03/96)

Parere per l'acquisto di attrezzi e attrezzature sportive

- Commissione Impianti Sportivi Regionale

- Documentazione per l'acquisto di attrezzi e attrezzature
- Pareri finalizzati all'ottenimento di forme di finanziamento agevolato o contributi da parte dell'I.C.S.

Parere per la verifica finale dei lavori finanziati


- Tecnico Regionale per l'impiantistica sportiva o suo Vice

- Sull'impianto sportivo realizzato e finanziato dall'I.C.S., per attestare la conformità delle opere realizzate al progetto approvato con Parere in linea tecnico-sportiva e finanziato

Parere di conformità alla normativa vigente

- Tecnici Regionali per l'impiantistica sportiva o suo Vice

- Sull'impianto sportivo realizzato per attestarne la rispondenza alle normative ed ai regolamenti del CONI e delle FSN o DSA e/o per indicarne le eventuali carenze e la successiva individuazione dei necessari interventi di messa a norma



Livorno 16 Dicembre 2024

Arch. Gabriele Fiorentini

3

Classification : Internal

Norme di riferimento per interventi su l'impiantistica sportiva sono:

- Regio Decreto-Legge n. 302, 2 febbraio 1939
- Legge n. 65, 6 Marzo 1987


Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico. (GU n.55 del 7-3-1987)

- Decreto Ministeriale 18 Marzo 1996 concernente le “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”;
- Norme C.O.N.I. Delibera 1379 del 2008;
- Delibera 1470 del 3 Luglio 2012 con il regolamento per l’emissione dei pareri di competenza del C.O.N.I.;
- Regolamento Principi informatori delibera n. 1476 del 2012
- Regolamento Regione Toscana n. 42/R, 5 luglio 2016

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2015 n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico–motorio–ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi).

- Decreto Legislativo n. 38 del 28 febbraio 2021 (Entrata in vigore del provvedimento: 03/04/2021)

Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi.



Livorno 16 Dicembre 2024

Arch. Gabriele Fiorentini

4

Classification : Internal

Regio Decreto-Legge n. 302, 2 febbraio 1939

Modificazioni alla legge 21/06/1928 n. 1580 che disciplina la costruzione dei campi sportivi. Testo modificato dalla legge 2 aprile 1968 n. 526 e dalla legge 6 marzo 1987 n. 65.

Art. 1

I progetti per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento e le modifiche dei campi sportivi e dei loro impianti ed accessori sono approvati con decreto dell'ingegnere capo del genio civile, sentito il comitato provinciale del CONI, quando la spesa non sia superiore a lire 100 milioni; con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche, sentito il comitato tecnico-amministrativo e il competente comitato provinciale del CONI, quando la spesa non sia superiore a lire 2 miliardi; con decreto del Ministero dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici e la commissione impianti sportivi del CONI, quando la spesa sia superiore ai 2 miliardi. L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità agli effetti della legge 25/06/1865 n. 2359.

Art. 2

L'approvazione dei progetti relativi agli edifici scolastici subordinata, per parte riguardante la costruzione, la modifica e il restauro delle palestre ginnastiche e piscine, al preventivo parere favorevole, in linea tecnica, della Commissione Impianti Sportivi (C.I.S.) del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.).

Art. 3 Gli atti degli enti pubblici per l'esecuzione delle opere contemplate nel precedente art.1 sono esenti da ogni tassa sugli affari.



NORME CONI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA

Approvate con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1379 del 25 giugno 2008

PARTE I - PRESCRIZIONI GENERALI

1 - Scopo e campo di validità





Le presenti norme hanno lo scopo di individuare livelli minimi qualitativi e quantitativi da rispettare nella realizzazione di nuovi impianti sportivi, ovvero nella ristrutturazione di quelli esistenti, al fine di garantire idonei livelli di funzionalità, igiene, sicurezza, nonché quale metro di riferimento per la verifica della qualità degli impianti sportivi realizzati. Per ristrutturazione si intende ogni variazione distributiva o funzionale fatta eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 31 della Legge 457/1978. Sono soggetti alle presenti norme tutti gli impianti sportivi, intendendo con tale termine i luoghi opportunamente conformati ed attrezzati per la pratica di discipline sportive regolamentate dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate, nel seguito indicate come FSN e DSA, ai vari livelli, anche internazionali, previsti dalle FSN e DSA medesime; in particolare si distinguono: a) **impianti sportivi agonistici**, in cui possono svolgersi attività ufficiali (agonistiche) delle FSN e DSA; b) **impianti sportivi di esercizio**, in cui possono svolgersi attività regolamentate dalle FSN e DSA ma non destinate all'agonismo, ovvero tutte le attività propedeutiche, formative o di mantenimento delle suddette discipline sportive.

Tutti gli impianti sportivi di cui sopra, oltre che alle presenti norme, dovranno essere conformi alle norme di Legge che sotto qualsiasi titolo regolano la loro progettazione, costruzione ed esercizio, quali ad esempio le norme urbanistiche, di sicurezza, di igiene, per il superamento delle barriere architettoniche, ecc. Nel caso di indicazioni contrastanti tra le presenti norme e quelle di Legge, valgono le indicazioni più restrittive. Gli impianti sportivi agonistici dovranno essere conformi, altresì, ai regolamenti tecnici e di omologazione approvati dalle FSN e DSA e dal CONI.. Gli impianti sportivi di esercizio dovranno essere conformi alle presenti norme con le precisazioni di cui al successivo articolo 11. Con il termine "**impianti sportivi complementari**" sono indicati nel seguito gli impianti destinati esclusivamente alla pratica di attività fisico-sportive non regolamentate dalle FSN e DSA, aventi anche finalità ludico ricreative e di benessere fisico o di attività terapeutica o riabilitativa. Gli impianti sportivi complementari sono soggetti alle normative emanate dalle Istituzioni competenti al riguardo. Per questi impianti nella Parte III della presente norma sono indicate alcune "linee guida", finalizzate a suggerire criteri di funzionalità e di sicurezza.



5 - Fruibilità da parte degli utenti DA

Gli impianti sportivi dovranno essere realizzati ed attrezzati in modo da poter essere fruibili da parte degli utenti DA come precisato nei successivi articoli. Per le discipline e le manifestazioni sportive di interesse del Comitato Italiano Paralimpico, l'accessibilità e la fruibilità degli impianti dovrà essere assicurata con le modalità previste dal Comitato stesso.



Livorno 16 Dicembre 2024


Arch. Gabriele Fiorentini

8 - Servizi di supporto per l'attività sportiva

L'altezza dei locali di servizio dovrà essere conforme alle normative edilizie locali. In ogni caso, l'altezza media non dovrà risultare inferiore a m 2,70 e comunque, in nessun punto, inferiore a m 2,20.


8.1 - Spogliatoi per atleti

I locali spogliatoio dovranno essere protetti contro l'introspezione; in mancanza di indicazioni diverse da parte delle FSN e DSA, dovranno essere previsti almeno due locali spogliatoio. Il numero dei posti spogliatoio da realizzare dovrà essere commisurato al numero di utenti contemporanei, tenendo conto delle modalità di avvicendamento e del tipo di pratica sportiva. Il dimensionamento dei locali spogliatoio (spogliatoi in locale comune) dovrà essere effettuato considerando una superficie per posto spogliatoio non inferiore a mq 1,60, comprensiva degli spazi di passaggio e dell'ingombro di eventuali appendiabiti o armadietti. Per le piscine valgono le indicazioni di cui al successivo art. 10.2. Gli spogliatoi dovranno risultare accessibili e fruibili dagli utenti DA; a tal fine le porte di accesso dovranno avere luce netta non inferiore a m 0,90; eventuali corridoi, disimpegni o passaggi dovranno consentire il transito ed ove necessario la rotazione della sedia a ruote, secondo la normativa vigente.



8.2 - Spogliatoi per i giudici di gara/istruttori



I locali spogliatoio dovranno essere protetti contro l'introspezione; in mancanza di indicazioni diverse da parte delle FSN e DSA, dovranno essere previsti almeno due locali spogliatoio. Tenuto conto della destinazione e del livello di attività dell'impianto, ogni locale spogliatoio dovrà essere dimensionato, per un minimo di 2 utenti contemporanei, mediamente 4 – 10 utenti, considerando una superficie per posto spogliatoio non inferiore a mq 1,6. Da ogni locale spogliatoio si dovrà accedere ai propri servizi igienici e docce. Ogni locale spogliatoio dovrà avere a proprio esclusivo servizio almeno un WC in locale proprio ed una doccia per spogliatoi fino a 4 utenti; un WC in locale proprio e due docce per spogliatoi da 5 a 10 utenti. Gli spogliatoi dovranno essere accessibili e fruibili dagli utenti DA, dotando ogni spogliatoio di almeno un servizio igienico fruibile da parte degli utenti DA; è sconsigliata la realizzazione di locali WC per utenti DA con presenza di doccia all'interno.



8.3 – Locali medici

8.3 1 – Locale di primo soccorso per la zona di attività sportiva

Dovrà essere presente un locale di primo soccorso, ubicato preferibilmente lungo le vie di accesso agli spogliatoi atleti e comunque in modo tale da aversi un agevole accesso sia dallo spazio di attività che dall'esterno dell'impianto. Il collegamento tra il primo soccorso e la viabilità esterna dovrà risultare agevole e senza interferenze con le vie d'esodo degli eventuali spettatori presenti. Le dimensioni degli accessi e dei percorsi dovranno essere tali da consentire l'agevole passaggio di una barella. Le dimensioni del locale dovranno consentire lo svolgimento delle operazioni di primo soccorso; si consiglia una superficie netta non inferiore a mq 9, al netto dei servizi, con almeno un lato di dimensione non inferiore a m 2.50. Il locale dovrà essere dotato di proprio WC accessibile e fruibile dagli utenti DA, con anti WC dotato di lavabo. Nel locale di primo soccorso o nelle sue immediate vicinanze dovrà essere previsto un posto telefonico.





8.6 – Servizi igienici

Ogni locale WC dovrà avere accesso da apposito locale di disinquinamento (anti WC), eventualmente a servizio di più locali WC, nel quale potranno essere installati gli orinatoi, per i servizi uomini, ed almeno un lavabo. Il numero complessivo di lavabi dovrà essere almeno pari a quello dei WC; anziché lavabi singoli potranno essere utilizzati lavabi a canale con numero di erogazioni almeno pari a quello prima indicato per lavabi singoli. Per spogliatoi con meno di 5 utenti, l'anti WC, comunque consigliato, potrà non essere realizzato. Salvo quanto indicato per le piscine al successivo art. 10.2.5, per gli spogliatoi atleti dovrà prevedersi almeno un WC ogni 16 posti spogliatoio (approssimando il calcolo per eccesso), con dotazione minima di un WC. Almeno un servizio igienico per gli spogliatoi degli uomini ed uno per quello delle donne dovranno essere fruibili da parte degli utenti DA; è sconsigliata la realizzazione di servizi per utenti DA con presenza contemporanea di WC e doccia.

8.7 – Docce e asciugacapelli

Le docce dovranno essere realizzate in apposito locale; al quale si dovrà accedere, preferibilmente, tramite locale filtro, eventualmente in comune con il locale filtro dei servizi igienici. Salvo quanto indicato per le piscine al successivo art. 10.2.6, dovrà essere previsto almeno un posto doccia ogni 4 posti spogliatoio (approssimando il calcolo per eccesso), con dotazione minima di due docce. Sono preferibili docce a pavimento in locale comune, senza divisori fissi onde consentire un'agevole uso anche da parte degli utenti DA. Ogni doccia dovrà avere una dimensione minima (posto doccia) di m 0,90 x 0,90 con antistante spazio di passaggio della larghezza minima di m 0,80 (preferibilmente m 0,90), eventualmente in comune con altri posti doccia. e di accessori conformi alla normativa vigente.

SPOGLIATOIO PER ATLETI - DUE UNITÀ






9.2 - Settori e zone a destinazione speciale

Ove possibile ogni settore dovrà risultare accessibile agli utenti DA; tale accessibilità dovrà comunque essere garantita ad almeno un settore dell'impianto oltre a quello destinato agli ospiti.

9.3 - Dotazioni accessorie



Le zone spettatori dovranno essere dotate di vie d'esodo, servizi igienici e posto di primo soccorso conformi alle vigenti norme di igiene e sicurezza. A servizio degli spettatori dovranno essere previste, come indicato all'art. 6.3 idonee aree correlate all'impianto sportivo da destinare a parcheggio per i mezzi di trasporto.



Livorno 16 Dicembre 2024



Arch. Gabriele Fiorentini



PARTE II - PRESCRIZIONI INTEGRATIVE PER TIPOLOGIE SPECIFICHE

11 - Impianti sportivi di esercizio

Sono impianti di interesse sociale e promozionale dell'attività sportiva, non destinati all'agonismo, in cui possono svolgersi tutte le attività propedeutiche, formative e/o di mantenimento delle discipline sportive regolamentate dalle FSN e DSA. Per tali impianti:

- Gli spazi di attività potranno avere dimensioni inferiori a quelle previste per l'agonismo, ma dovranno essere conformi ai regolamenti delle FSN e DSA per gli impianti di allenamento, ove previsti. In assenza di regolamenti specifici è, di massima, consentita una tolleranza del 20% sulle dimensioni in pianta e sulle altezze libere previste dai suddetti regolamenti tecnici per il livello inferiore di pratica sportiva. Resta comunque obbligatoria la presenza di fasce di rispetto conformi a quelle previste dalle presenti Norme.
- Esclusivamente per ragioni legate alla conformazione dei luoghi, l'orientamento dei campi all'aperto potrà risultare difforme da quello ottimale previsto dalle presenti norme.
- Le caratteristiche delle superfici di gioco dovranno essere conformi a quelle previste dalle presenti norme per il livello inferiore di pratica sportiva.
- Per gli impianti illuminati artificialmente il livello di illuminamento non dovrà essere inferiore a quello previsto nelle presenti norme per il livello inferiore di pratica sportiva; ove necessario dovrà comunque essere previsto l'impianto di illuminamento di sicurezza.
- In relazione alle modalità di uso e di gestione dell'impianto, la dotazione di spogliatoi per i praticanti e gli istruttori (e i relativi servizi) e di magazzini potrà essere ridotta o, in casi particolari, anche annullata, ove le relative funzioni siano garantite da altre strutture, anche a carattere non sportivo, utilizzabili da parte degli utenti.
- Nel caso di impianti di modesta entità, per il primo soccorso, potrà essere utilizzato anche un locale con destinazione igienicamente compatibile (ad esempio un ufficio o un locale di sorveglianza) con attrezzature minime (cassetta di primo soccorso e fruibilità di un telefono per chiamate d'emergenza).
- In ogni caso dovranno essere garantite le condizioni minime di sicurezza ed igiene per tutti gli utilizzatori; dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni relative all'accessibilità ed all'uso da parte degli utenti DA.
- Se presenti spazi per il pubblico, questi dovranno comunque essere conformi alla normativa di Legge vigente.



REGOLAMENTO PER L'OMOLOGAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
PER LE DISCIPLINE RICONOSCIUTE DALLA FIV

Approvato dal Consiglio Federale in data _____

CAPO I

CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

Articolo I.01 - Caratteristiche degli impianti

Le presenti norme si applicano a tutti gli impianti sportivi destinati all'attività sportiva che si svolge sotto l'egida della FIV.

Tutte le strutture, oltre che al presente Regolamento dovranno essere conformi alle Norme CONI per gli Impianti Sportivi ed alle norme di Legge vigenti (ambientali, di sicurezza, di igiene, di superamento delle barriere architettoniche, ecc.).

Dovranno essere realizzate in modo da consentire il loro utilizzo e lo svolgimento dell'attività sportiva in condizioni confortevoli, di igiene e sicurezza per tutti gli utenti: atleti, ufficiali di regata, personale addetto, spettatori, secondo le esigenze connesse al livello della regata.

Tutti gli impianti dovranno essere realizzati ed attrezzati in modo da consentirne l'uso da parte dei soggetti diversamente abili siano essi protagonisti delle attività sportive in programma o pubblico.


Per gli impianti preesistenti, onde garantire l'accessibilità e la fruibilità ai diversamente abili, dovrà essere prevista la realizzazione di accorgimenti adeguati (esempio rampe di accesso, ascensori, sollevatori ecc.) conformi alle norme vigenti.

Articolo I.03 — Tipologia di attività

La pratica degli sport acquatici riconosciuti dalla FIV è molto diffusa sul territorio nazionale sia in mare aperto che su acque interne.

Le attività organizzate si possono suddividere nelle seguenti tipologie:

- a) Attività Promozionale/Turistica e per il tempo libero
- b) Attività non agonistica
- c) Attività agonistica



Livorno 16 Dicembre 2024

Arch. Gabriele Fiorentini

Articolo 1.04 - Lo Spazio per l'attività sportiva

Lo Spazio dovrà essere strutturato in base al tipo di attività che viene svolta e dovrà essere connesso agevolmente con gli spazi di supporto e con gli spazi aggiuntivi.

Si definisce spazio per l'attività sportiva la somma delle aree dove si svolgono le attività che comprendono:

- a) aree marine, lacuali e fluviali, destinate alle attività veliche;
- b) pontili di ormeggio, scivoli;
- c) aree per rimessaggio imbarcazioni;

Articolo 1.05 - Spazi per i servizi di supporto all'attività sportiva

Si definiscono Spazi di supporto i seguenti spazi,

- a) spogliatoi dotati di servizi igienici e docce ad uso polivalente per atleti, dirigenti, tecnici ecc.
- b) locale primo soccorso, locale per i controlli antidoping;
- c) uffici amministrativi, locale segreteria atri e disimpegni;
- d) locali per il deposito delle attrezzature sportive;

Tali spazi dovranno essere conformi alle Norme CONI.

Articolo 1.06 - Spazi aggiuntivi facoltativi

Si definiscono in:

- a) spazi per la formazione fisica, aule per lezioni teoriche, ecc.
- b) spazi destinati a locali di ristoro, attività commerciali varie, vendita di prodotti sportivi, ecc.
- c) spazi sussidiarie quali: tribune, parcheggi, spazi verdi ecc.

Tali spazi dovranno essere conformi alle normative vigenti.



Regolamento 5 luglio 2016, n. 42/R



Regolamento di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorio-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi).
(Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 13.07.2016)

PREAMBOLO


2., il presente regolamento si limita a disciplinare le strutture in cui viene svolta attività ludico-motorio-ricreativa, a esclusione di quelle in cui è praticata attività sportiva, di natura agonistica e non agonistica, che resta regolata dalle normative delle Federazioni sportive nazionali (FSN) e delle Discipline sportive associate (DSA), organismi confederati nel Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

L.R. 21/2015
articolo 3
comma 1
lettera b)

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) palestra: locale ove si svolgono le attività ludico-motorio-ricreative;
- b) utenti: complesso di persone formato da istruttori, addetti e praticanti l'attività ludico-motorio-ricreativa;
- c) capienza: massimo affollamento contemporaneo di utenti, di pubblico e di eventuali accompagnatori consentito negli spazi destinati alle attività ludico-motorio-ricreative;
- d) compensabilità delle superfici: possibilità di sommare le superfici di ambienti con medesima destinazione d'uso, ai fini del raggiungimento della superficie complessiva minima prevista dalla normativa vigente;
- e) limite di compensabilità: limitazione posta alla compensabilità di superfici, calcolata sulla base del rapporto tra l'ambiente più grande e l'ambiente più piccolo;
- f) frazionabilità degli spogliatoi: possibilità di suddividere la superficie complessiva da destinarsi agli spogliatoi in più locali distinti e separati con la medesima destinazione d'uso.



Livorno 16 Dicembre 2024

Arch. Gabriele Fiorentini

“Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi”
coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal Decreto Ministeriale 6 giugno 2005.

ART. 1 Campo di applicazione

Sono soggetti alle presenti disposizioni i complessi e gli impianti sportivi di nuova costruzione e quelli esistenti, già adibiti a tale uso anche se inseriti in complessi non sportivi, nei quali si intendono realizzare variazioni distributive e/o funzionali, eccetto gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 31 lettera a) della legge del 5 agosto 1978, n. 457, nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I., riportate nell'allegato, ove è

prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100.

I suddetti complessi o impianti sportivi, nel seguito denominati impianti sportivi, devono essere conformi oltre che alle presenti disposizioni anche ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali e Internazionali.

Per i complessi e gli impianti ove è prevista la presenza di spettatori non superiore a 100 o privi di spettatori, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 20.

ART. 3 Norme di procedura per la costruzione o modificazione di impianti sportivi


Chi intende costruire un impianto destinato ad attività sportiva con presenza di spettatori in numero superiore a 100 deve presentare al Comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, la seguente documentazione:

6) parere sul progetto da parte del C.O.N.I. ai sensi della legge 2 febbraio 1939, n. 302, e successive modificazioni.

Il Comune sottopone il progetto alla Commissione Provinciale di Vigilanza, per l'esercizio da parte di quest'ultima delle attribuzioni di cui all'art. 80 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la quale redige apposito verbale con motivato parere circa la conformità dell'impianto alle presenti norme.

La Commissione Provinciale di Vigilanza esegue la visita di constatazione e redige apposito verbale esprimendo il proprio parere di competenza ai sensi delle combinate disposizioni di cui all'art. 80 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e all'art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che viene trasmesso al Sindaco ai fini del rilascio della licenza di agibilità.

Alla Commissione di Vigilanza deve essere aggregato, a titolo consultivo, un rappresentante del C.O.N.I. dal medesimo designato.



Livorno 16 Dicembre 2024

Arch. Gabriele Fiorentini

1

6 Classification : Internal

ART. 9 Distribuzione interna

I percorsi di smistamento non possono avere larghezza inferiore a 1,20 m e servire più di 20 posti per fila e per parte; ogni 15 file di gradoni di un passaggio, parallelo alle file stesse, di larghezza non inferiore a 1,20 m; è consentito non prevedere tali passaggi quando i percorsi di smistamento adducono direttamente alle vie di uscita. I gradoni per posti a sedere devono avere una pedana non inferiore a 0,60 m; il rapporto tra pedana ed alzata dei gradoni deve essere non inferiore a 1,2; possono essere previsti sedili su piani orizzontali o inclinati con pendenza non superiore al 12%.

ART. 10 Servizi di supporto della zona spettatori

I servizi igienici della zona spettatori devono essere separati per sesso e costituiti dai gabinetti e dai locali di disimpegno; ogni gabinetto deve avere porta apribile verso l'esterno e accesso da apposito locale di disimpegno (anti WC) eventualmente a servizio di più locali WC, nel quale devono essere installati gli orinatoi per i servizi uomini ed almeno un lavabo; almeno una fontanella di acqua potabile deve essere ubicata all'esterno dei servizi igienici.

La dotazione minima per impianti con capienza inferiore a 500 spettatori deve essere di almeno un gabinetto per gli uomini e un gabinetto per le donne ogni 250 spettatori; negli altri casi la zona spettatori deve essere dotata di servizi igienici proporzionati in ragione di un gabinetto e due orinatoi ogni 500 uomini e di due gabinetti ogni 500 donne considerando il rapporto uomini/donne: uno negli impianti al chiuso e due in quelli all'aperto.

ART. 20 Complessi e impianti con capienza non superiore a 100 spettatori o privi di spettatori


L'indicazione della capienza della zona spettatori deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare del complesso o impianto sportivo. L'impianto deve essere provvisto di non meno di due uscite di cui almeno una di larghezza non inferiore a due moduli (1,20 m); per la seconda uscita è consentita una larghezza non inferiore a 0,80 m.

Deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza che assicuri un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita.

I servizi igienici della zona spettatori devono essere separati per sesso e costituiti da gabinetti dotati di porte apribili verso l'esterno, e dai locali di disimpegno. Ogni gabinetto deve avere accesso da apposito locale di disimpegno (anti WC) eventualmente a servizio di più locali WC, nel quale devono essere installati gli orinatoi per i servizi uomini ed almeno un lavabo.

Per lo spazio e la zona di attività sportiva si applicano le disposizioni contenute nell'art. 6 e nell'ultimo comma dell'art. 8.

I suddetti impianti devono essere conformi oltre che alle disposizioni del presente articolo anche ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali, riconosciute dal C.O.N.I., riportate nell'allegato.



DECRETO 13 agosto 2024

Modifiche ed integrazioni al decreto 18 marzo 1996, recante: «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi».
(24A04363) (GU Serie Generale n.199 del 26-08-2024)

Art. 1 Disposizioni transitorie

Al decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», dopo l'art. 23 e' aggiunto il seguente:

"23-bis. Rinvio alle norme tecniche.

Ai fini dell'applicazione del presente decreto, il rinvio alle norme tecniche specificatamente richiamate è da intendersi come riferimento alla regola dell'arte vigente."

UNI EN 13200-1:2019 Installazioni per spettatori - Parte 1: Caratteristiche generali degli spazi di osservazione per spettatori

UNI CEN/TR 13200-2:2006 Installazioni per gli spettatori - Criteri di disposizione degli spazi di servizio - Parte 2: Caratteristiche e situazioni nazionali

UNI EN 13200-3:2018 Installazioni per gli spettatori - Parte 3: Elementi di separazione - Requisiti

UNI EN 13200-4:2023 Installazioni per gli spettatori - Parte 4: Sedute - Caratteristiche di prodotto

UNI EN 13200-5:2007 Installazioni per gli spettatori - Parte 5: Tribune telescopiche

UNI EN 13200-6:2020 Installazioni per spettatori - Parte 6: Tribune smontabili

UNI EN 13200-7:2014 Installazioni per spettatori - Parte 7: Elementi e percorsi di entrata e di uscita

UNI EN 13200-8:2017 Installazioni per spettatori - Parte 8: Gestione della sicurezza


UNI/TR 11639:2016 Installazioni per gli spettatori - Caratteristiche generali degli spazi di osservazione per gli spettatori - Spiegazione di alcuni punti della UNI EN 13200-1



DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021 , n. 38 . Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi.

Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

- a) **Associazione o Società sportiva Dilettantistica:** il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di promozione sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- b) **Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI):** l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale che, in conformità alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato Olimpico sul territorio nazionale;
- c) **Commissione unica per l'impiantistica sportiva:** l'organo competente a certificare l'idoneità ai fini sportivi di tutti gli impianti sportivi, inclusi quelli scolastici, nel rispetto delle norme emanate dalle Federazioni Sportive Nazionali ed internazionali relative alla pratica dei rispettivi sport;
- d) **Impianto sportivo:** la struttura, all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto;
- e) **Istituto per il Credito Sportivo (ICS):** l'ente di diritto pubblico, istituito dalla legge 24 dicembre 1957 n.1295, che svolge attività bancaria nel settore del credito per lo sport e per le attività culturali.



Livorno 16 Dicembre 2024

Arch. Gabriele Fiorentini

19


Classification : Internal

Art. 6. Uso degli impianti sportivi

1. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.
2. Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.
3. Gli affidamenti di cui al comma 2 sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e della normativa euro-unitaria vigente.
4. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.

Art. 9. Commissione unica per l'impiantistica sportiva



1. La Commissione unica per l'impiantistica sportiva, operante presso il CONI, è l'organo competente a rilasciare il parere di idoneità sportiva, di cui al regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, sui progetti relativi a tutti gli impianti sportivi, ivi inclusi quelli scolastici, nel rispetto delle prescrizioni previste dalle Federazioni Sportive Internazionali in relazione alla pratica dei rispettivi sport. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riorganizzati i compiti e la composizione della suddetta Commissione, prevedendo che la stessa operi a livello centrale per gli interventi di importo superiore a 2 milioni di euro e, negli altri casi, tramite sue articolazioni regionali incardinate presso le strutture territoriali del CONI.
2. Restano esclusi dalle competenze della Commissione gli aspetti relativi alla prevenzione degli incendi e alla sicurezza antincendio.



Livorno 16 Dicembre 2024



Arch. Gabriele Fiorentini



20



SFIATIAMO ALCUNI LOGHI COMUNI:

-Che differenza c'è tra Parere CONI e Omologazione?

Il parere CONI

Su **TUTTI** gli impianti sportivi

Riguarda l'impianto nel suo complesso


Viene rilasciato in via preventiva in fase di progettazione

L'omologazione

Solo sugli impianti in cui si svolge l'attività federale



Si concentra soprattutto sullo spazio di attività

Viene rilasciata ad opera conclusa (con l'eccezione dei pareri LND)



Livorno 16 Dicembre 2024


Arch. Gabriele Fiorentini



IL TECNICO REGIONALE




Arch. Gabriele Fiorentini
cell. 3393758660
email: toscana@coni.it



Livorno 16 Dicembre 2024

Arch. Gabriele Fiorentini



22

Classification : Internal